



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 3.11

Norme etiche

1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Non sono collegati ad alcun governo¹ e, in particolare, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia. Non partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti e a tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualità di consulenti esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno. _____ 1 Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo o sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per se' motivo di incompatibilità'.

2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello un avviso di riconsuazione della nomina di tale membro. L'avviso di riconsuazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di riconsuazione contiene i motivi della riconsuazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di riconsuazione, il membro riconsuato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro l'opportunità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di riconsuazione e senza ritardo ne dà notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la riconsuazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su

raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello le parti,, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualita' di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se ad essere messa in questione e' la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata e' presentata dal presidente del tribunale di primo grado. Gli articoli 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 5, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.11>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it